

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

Prot n° 2571
del 2 maggio 1996

Gent.mo Avvocato
GIOVANNI GERBI
Via Corsica, 21/20

16128 GENOVA

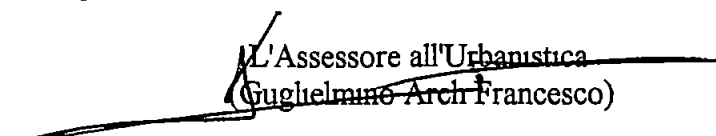
OGGETTO Risposta ad atto di intimazione ed invito a provvedere formulato a nome e per conto del Sig. Marco Luisotti, pervenuta in data 6 aprile 1996.

Si comunica che presso questo Ufficio può essere ritirato la copia dell'atto richiesto mediante il pagamento presso l'Economato Comunale di L. 1.200 quale rimborso per fotocopie e la consegna di una marca da bollo da L. 20.000 per l'autentica.

In merito alle considerazioni contenute nell'atto di intimazione, si fa presente, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio, quanto segue:

- a) risultano depositate da parte del Sig. Luisotti in data 20 febbraio 1993 istanza di allineamento per l'edificazione di manufatto autorizzato con la concessione edilizia n. 213/93 ed in data 7 aprile 1993 dichiarazione di inizio dei lavori sempre relativa alla concessione edilizia 213/93. Il fabbricato venne poi realizzato in modo completamente difforme da quanto autorizzato, tanto che lo stesso Sig. Luisotti ha presentato domanda di condono. Non si capisce pertanto quale rapporto vi possa essere tra l'abuso commesso (relativo ad opere realizzate senza titolo in quanto in totale difformità) e la Vs. richiesta in ordine alla diversa concessione edilizia n. 230/93, nè in quale modo lo stesso Sig. Luisotti, che ha realizzato opere senza essere in possesso del titolo necessario, possa essere stato indotto in errore. Anche senza considerare il lungo tempo ormai trascorso, e cioè circa tre anni.
- b) a proposito della validità ed efficacia della concessione edilizia n. 230/93, si deve rilevare, in primo luogo, che il carattere recettizio o meno della concessione edilizia è oggetto di pronunce giurisprudenziali non univoche, in ogni caso, anche ritenendo il carattere non recettizio della concessione, così come sostenuto nell'istanza, risulta evidente la decadenza della stessa per mancata dichiarazione di inizio lavori entro il termine massimo previsto dalla legge. Inoltre, la presentazione della domanda di condono per opere realizzate senza titolo costituisce indubbiamente rinuncia ad ogni diritto nascente dalla concessione richiesta.




L'Assessore all'Urbanistica
(Guglielmo Archi-Francesco)

P. S. Trasmissione via telefax, segue tramite servizio postale

Copertina del fax

Destinatario:

COMUNE DI CARRARA

Alla C.A.:

ARCH. BESA

Fax:

0585/444438

Mittente:

STUDIO LEGALE

DOT. PROC. LUIGI BIANCHI ...
via Palestro n 25 - 562127 PISA

Telefono: 050/571761

Fax: 050/576759

Data:

3 MAGGIO 1996

**Pagine inclusa questa
copertina:**

3

Commenti:

in caso di imperfetta ricezione pregasi chiamare lo 050/571761

Gent.mo Avv.to
Giovanni Gerbi
via Corsica, 21/20
16128 Genova

Oggetto: risposta ad atto di intimazione ed invito a provvedere
formulato a nome e per conto del sig. Marco Luisotti, pervenuto in
data

Allegato alla presente viene trasmessa copia dell'atto richiesto, copia
per la quale é dovuta, secondo le norme regolamentari adottate da questo
Comune, la somma di a titolo di

In merito alle considerazioni contenute nell'atto di intimazione, si fa
presente, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio, quanto segue

a) risultano depositate da parte del sig Luisotti in data 20 febbraio
1993 istanza di allineamento per l'edificazione di manufatto autorizzato con
la concessione edilizia n 213/93 ed in data 7 aprile 1993 dichiarazione di
inizio dei lavori sempre relativa alla concessione n 213/93. Il fabbricato
venne poi realizzato in modo completamente difforme da quanto
autorizzato, tanto che lo stesso sig Luisotti ha presentato domanda di
condono. Non si capisce pertanto quale rapporto vi possa essere tra l'abuso
commesso (relativo ad opere realizzate senza titolo) e la richiesta che ha
originato la "diversa" concessione edilizia n 230/93 nè in quale modo lo
stesso sig Luisotti, che ha realizzato opere senza essere in possesso del
titolo necessario, possa essere stato indotto in errore. Anche senza
considerare il lungo tempo ormai trascorso, e cioè circa tre anni

b) A proposito della validità ed efficacia della concessione edilizia n. 230/93, si deve rilevare, in primo luogo, che il carattere recettizio o meno della concessione edilizia è oggetto di pronunce giurisprudenziali non univoche, in ogni caso, anche ritenendo il carattere non recettizio della concessione, così come sostenuto nell'istanza, risulta evidente la decadenza della stessa per mancata dichiarazione di inizio dei lavori entro il termine massimo previsto dalla legge. Inoltre, la presentazione della domanda di condono per opere realizzate senza titolo costituisce indubbiamente rinuncia ad ogni diritto nascente dalla concessione richiesta.

010/591817

AW. GIOVANNI GERBI

Via Corsica 21/20 - Tel 586926/7/8
16128 GENOVA

COPIA

ANKE DEL LATO



Ill.mo Signor

Sindaco

Comune di CARRARA

URGENTE

notificare 1/2 posta entro il

li, 3 APR. 1996

4 APR. 1996

Atto di intimazione ed invito a provvedere RACCOMANDATA A.R.

ai sensi dell'art 2 e dell'art 25

L 7 agosto 1990 n 241

A nome e per conto del Signor Marco Luisotti, nato a Carrara
il 27 ottobre 1947 e residente in Carrara in Viale XX
Settembre 1995 (Cod Fisc LST MRC 47R27 B832Z) che me
ne ha conferito espresso mandato,

premessso

a) che con istanza 26 gennaio 1993 il Signor Marco Luisotti
ha chiesto l'approvazione di un progetto edilizio (variante a
precedente concessione) relativo ad un fabbricato in Carrara,
loc Bonascola, Via Quasimodo (foglio 66, mapp 1209),

b) che l'istanza è stata accolta come da concessione edilizia
20 luglio 1993 prot n 2877/544, concess n 230/93
sottoscritta dall'Assessore competente Paolo Buglioni, giusta
copia informale a mie mani,

c) che l'inizio dei lavori, e non già il rilascio della
concessione (che, come detto, è stata sottoscritta ed è stata
protocollata), è stato condizionato al "parere Comando Vigili
del Fuoco",

d) che la concessione edilizia 20 luglio 1993 n 230 è atto
perfetto, ~~valido ed efficace~~ perfetto, in quanto si è concluso il

prot 2412
43 F 2 A 2 A. F.

Handwritten signatures and notes:
→ Ad...
copia a...
Buglioni
Luisotti

procedimento per il suo rilascio con la sottoscrizione dell'organo monocratico competente, valido, in quanto è immune da vizi (tanto che non è stata annullata da alcuna autorità) ed efficace in quanto atto non ricettizio, il quale non esige la trasmissione al titolare (cfr Cons Stato, Sez V, 12 marzo 1971 n. 213, 11 luglio 1980 n. 1399, 28 aprile 1981 n. 141; 30 settembre 1983 n. 413, 2 luglio 1993 n. 770; Cass, Sez. III, 10 dicembre 1976),

e) che, del resto, il Signor Luisotti ha integralmente pagato quanto richiesto dal Comune e dovuto,

f) che nell'ambito di indagini preliminari si è accertata l'esistenza di una lettera 20 luglio 1993 n. 2877/544, mai spedita, a firma dell'Assessore all'Urbanistica con la quale si dava notizia della possibilità di ritiro della concessione edilizia dopo l'adempimento di alcuni atti burocratici,

g) che in ragione della mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione civica dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia 20 luglio 1993 n. 230 il Signor Luisotti è stato indotto in errore ed è stato indotto a presentare una domanda di condono edilizio che non avrebbe dovuto essere presentata poichè le opere che egli aveva fatto eseguire erano conformi al progetto approvato con la richiamata concessione edilizia.

Tanto premesso

chiede copia autentica della concessione edilizia 20 luglio

1993 prot. n 2877/544 n 230/93

Chiede di essere informato del giorno nel quale potrà ritirare la predetta copia e di conoscere l'importo delle spese e diritti dovuti.

Informa che, secondo legge e pena la commissione degli illeciti in essa indicati, il rilascio di cui sopra deve avvenire sollecitamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente

Informa che la presente richiesta è motivata dall'esigenza di dover avviare un giudizio civile e/o amministrativo inteso alla ripetizione di somme pagate dal Signor Luisotti per una pratica di condono edilizio, il pagamento delle quali risulta non dovuto

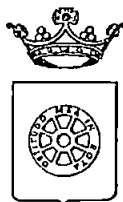
Distinti saluti

Genova-Carrara, 1 aprile 1996

Avv Giovanni Gerbi

Relazione di notifica

Istante l'Avv Giovanni Gerbi a nome e per conto del Signor Marco Luisotti, io sottoscritto Aiut Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato il suesteso atto di intimazione ed invito a provvedere al Sindaco di Carrara, in persona del Sindaco in carica, e tale notifica ho eseguito avendo inviato copia conforme all'originale alla nota sede della Casa



COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

OGGETTO: Relazione LUISOTTI MARCO (ex-Corsini spa)

A seguito della richiesta formulata dalla S V si trasmette la seguente relazione desunta dal fascicolo agli atti di questo ufficio

- 2 luglio 1990 (prot 20343/5039) la ditta CORSINI s p a presentava istanza per la costruzione di un fabbricato (denominato A) civile abitazione da erigersi in località Bonascola via Spondarella insistente sui mappali 655 - 656 del foglio 66 per una superficie di mq 8166,
- 14 gennaio 1991 verbale n°2 della Commissione edilizia "Parere favorevole alle condizioni dell'ufficio strade (*vedi edificio B*) a condizione che la falda del tetto sia prolungata sul filo gronda e si producano lettere liberatorie prima del rilascio della concessione",
- 8 agosto 1991 il Sindaco accoglie l'istanza di concessione edilizia,
- 16 aprile 1992 la ditta intestataria presenta le lettere liberatorie,
- 17 luglio 1992 viene rilasciata la concessione edilizia n° 213,

- 26 gennaio 1993 (prot 2877/544) la ditta LUISOTTI/CENDERELLI a seguito dell'acquisto di parte dell'area, mappale 1209 foglio 66 per una superficie di mq 1897, atto notaio Tamburrino rep 817 del 30 luglio 1992 dalla ditta CORSINI s p a , presentava istanza di variante alla concessione sopra riportata

L'istanza viene assegnata quale responsabile del procedimento al Funzionario Tecnico Geom Pierluigi Mel, che constatata l'essenzialità della variante (L R 39/94), chiedeva ed otteneva la trasformazione di detta variante in nuova istanza di concessione edilizia

- 20 febbraio 1993 la ditta LUISOTTI presenta istanza di allineamento per l'edificazione di manufatto autorizzato con concessione edilizia n°213/92 ed in data
- 7 aprile 1993 trasmette dichiarazione di inizio lavori di cui concessione edilizia n°213/92,

l'istanza di allineamento e la dichiarazione di inizio lavori non possono essere considerati validi in quanto riferiti ad una concessione edilizia (n°213/92) che non ha avuto seguito in quanto sostituita nell'esecuzione da altro fabbricato privo di concessione edilizia

- 12 maggio 1993 verbale n°14 la Commissione edilizia così si esprimeva "Parere favorevole salvo parere Comando VV FF",
- 27 maggio 1993 viene presentato nulla osta VV FF n°4412,
- 1 giugno 1993 il Sindaco accoglie l'istanza di concessione edilizia,
- 20 luglio 1993 viene predisposto lo stampato di concessione edilizia (C E n°230/93) che risulta firmata dall'Assessore Paolo Bugliani,

Tale concessione edilizia non viene ritirata per motivi sconosciuti a quest'ufficio

Il Sig Luisotti nei primi mesi del 1995 si presenta agli uffici chiedendo il ritiro della concessione edilizia, la stessa viene rintracciata presso l'ufficio rilascio concessioni, da ciò se ne deduce che ivi era rimasta dal 20 luglio 1993

Quindi venne sottoposta al vaglio del nuovo Assessore all'Urbanistica Dott Arch Francesco Guglielmino il quale non ritenne l'area di completamento di cui alla lettera b) art 6 L 94/82 ed essendo parte di un compendio immobiliare più vasto, oggetto di più richieste di concessione edilizie

A seguito di quanto sopra la ditta LUISOTTI in data 31 marzo 1995 presenta istanza di condono edilizio (prot 12605/2769) di cui alla legge 724/94, si fa rilevare che negli atti prodotti, in allegato, all'istanza di condono vi sono

- planimetrie di fabbricato di cui alla domanda di concessione edilizia del 26 gennaio 1993 (prot 2877/544),
- documentazione fotografica dell'avvenuta costruzione dell'immobile,
- copia della concessione edilizia n°230/93

- 8 aprile 1995 l'Avv Susini per conto del Sig Luisotti "chiede di conoscere le ragioni che eventualmente ostino il rilascio della concessione",

- 14 aprile 1995 il Dirigente del Settore assegnata, la nota sopraccitata, al responsabile del procedimento rispondente al Funzionario Tecnico Geom Pierluigi Mel

Carrara 12 febbraio 1996

Il Dirigente del Settore
Bessi DArch Pier Luigi



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA
SEZIONE DI P.G. - POLIZIA DI STATO**

L'anno 1995 addì 23 del mese di Novembre alle ore 13 30, negli uffici del Comune di Carrara - settore Urbanistica -----/

Innanzi a Noi Ufficiali ed Agenti di P G Ispettore Capo Buselli Enrico ed Assistente Fabiani Luca della Sezione P G - Polizia di Stato c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa Carrara, è presente l'Architetto Bessi Pier Luigi, nato a Carrara il 19/08/54 ivi residente in via dei Corsi 71 frazione Marina, il quale consegna la sottoelencata documentazione in copia conforme all'originale -----/

- Pagina del protocollo generale del comune di Carrara (n° 2877), - verbale di C E n° 2 del 14/01/91, - verbale di C E n° 14 del 11/05/93, - istanza di sanatoria per abusi edilizi prot n° 12605 a nome LUISOTTI Marco, - concessione ed n° 213/92, - n° 2 elaborati grafici intestati a Corsini S p a relativi a piante-prospetti-sezioni (tav n° 2) e planimetrie-calcolo volume (tav n° 1), - domanda di concessione edilizia prot n° 5939 del 05/07/90 consistente in n° 45 fogli, - comunicazione di inizio lavori a nome LUISOTTI, - verbale di allineamento datato 15/02/95 a nome LUISOTTI, - atto di compravendita n° 3829 del 30/07/92 del notaio Tamburino Raffaele di Emilio di Massa composto da n° 13 fogli, - raccomandata r r

→ del 07/04/95 dello studio legale Brondi e Susini di Massa, - domanda di concessione edilizia prot n° 2877 del 26/01/93 consistente in n° 13 fogli, - tavola unica della prima variante del fabbricato " A " della concessione edilizia n° 213/92 (**ORIGINALE**), - domanda di variante alla concessione edilizia prot n° 2877 del 26/01/93 priva di documentazione (cartellina) ---/ Inoltre viene richiesta all'Arch Bessi tutta la documentazione relativa alla ditta LUCETTI Sergio e DEL MONTE Nella ed in particolare - comunicazione di inizio lavori del 29/04/95 e del 20/05/95, - verbale di sopralluogo effettuato in data 31/03/95, - comunicazione della signora Medici al Sindaco datata 29/04/95, - corrispondenza dell'Assessore Guglielmino del 06/05/95, - documentazione inviata dalla signora Medici, in risposta alla richiesta del Ass Guglielmino, - ordinanza di sospensione lavori del 23/05/95, - rapporto di P M n° 92/URB del 09/05/95, - notifica al Geom Dante Zeni, - sopralluogo effettuato dopo la segnalazione della Medici datata 03/06/95 e del 17/06/95, - revoca dell'ordinanza di sospensione lavori del 17/06/95, - autorizzazione del passo carraio, - autorizzazione n° 7461/1090 del 11/04/88, - documentazione relativa alla concessione ed n° 11757/2476-89 rilasciata a LUCETTI e DEL MONTE -----/

Detta documentazione sarà, a cura dell'Arch Bessi, consegnata presso la Sezione di P G Polizia di Stato c/o Procura della Repubblica di Massa Carrara in data 25/11/95 -----/

Si da atto che il presente verbale è stato chiuso alle ore 15 10, significando che la raccolta ed identificazione della documentazione richiesta, relativa alle pratiche di cui sopra, è iniziata alle ore 11 00 con la presentazione dei sottoscritti verbalizzanti presso questo ufficio Urbanistica Si da inoltre atto che copia del presente verbale viene consegnato all'Arch Bessi Pier Luigi, dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Carrara -----/ Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data luogo di cui sopra -----/



Assistente P.G. di Stato
[Signature]

Ispettore Capo Polizia di Stato
[Signature]

N 555/95
N 84/96

R G notizie di reato
R GIP



PMT Mod 091

180

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

— Art 408/411 c p p, 125 e 126 D Lv 271/89 —

*Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Massa Carrara*

Pubblico Ministero

sti gli atti del procedimento penale n 555/95 RGNR nei confronti
relativa a 1- FAZZI CONTIGLI EMILIA, ut. Cassare 4-1-1938, in res. via
Cavour 8/B ; 2- BESSI PLUVI, ut. Cassare 19-8-1954, in un un' de Corti 71,
3- GUGLIELMINO FRANCESCO, ut. Mass 7-5-1949, in res via F.lli Rosselli 27/4
tutto nel registro delle notizie di cui all'art 335 comma 1 c p p in data 5-7-1945
evato che

v. p. allegati

gli art 408/411 c p p, 125 D Lv 271/89

CHIEDE

Giudice per le indagini preliminari in sede cautelativa

Manda alla Segreteria-Polizia Giudiziaria per la notifica all _____ person _____ offes _____ (1) _____

con avviso che nel termine di gg 10 dalla notifica può prendere visione degli atti e presentare opposizione entro lo stesso termine con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari

Massa, li 19-02-96

IL PUBBLICO MINISTERO
IL PROCURATORE GENERALE
DI DUINO GESCHI

Depositata nella Cancelleria del Giudice in data 4/3/96

(1) Indicare i nominativi delle persone offese che nella notizia di reato o successivamente abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.)

UNIONE A.T.A.

Si motiva che 42 CHIVIO
1) LUIGI DI MARCO



TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N 555 /95 R G notizie di reato
N 94/96 R GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - art. 409/411 c.p.p. -

2251 SP
Percepita L. .
per indennità di tenuta
forfettizzata (già riscossa
con mod 12)
L'UG

Il Giudice Dott. Alba DOVA

Letti gli atti del procedimento penale n (v sopra)
Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero,
nonché l'opposizione presentata dalla parte offesa, osserva
la notizia si mostra infondata e le prove richieste in sede di detta opposizione sono
inconferenti, in effetti appena arrivata la richiesta il sindaco l'ha trasmessa e la pratica ha
fatto i giri del caso. In ordine all'invio della raccomandata va osservato che, a parte la
quasi impossibilità di una simile ricerca, deve porsi mente alla situazione in cui versava il
Comune di Carrara, tanto che vi fu commissariamento, ed anche a voler ammettere per
ipotesi che detta raccomandata non sia realmente mai stata spedita, non si vede come
possa sostenersi il dolo dell'agente al dibattimento. Sotto questo profilo, anche, il
procedimento deve essere archiviato.

P Q M

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

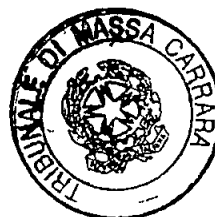
P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero in sede dispone che sia dato avviso alla parte offesa del presente
provvedimento.

Massa, li 5 4 96

Depositato in Cancelleria oggi 19/4/96

Il Collab. di Cancelleria
Adriano Alfredo



IL GIUDICE
(Dott. Alba DOVA)